

tato dell'appartenenza del pilota pratico alla gente di mare e del carattere eminentemente nautico della sua attività professionale.

A noi importa, invece, fissare due principi, che meritano di essere tenuti nel debito conto, e cioè: *a)* che non si può appartenere all'equipaggio di una nave senza aver stipulato contratto d'arruolamento od essere iscritti nel ruolo d'equipaggio; *b)* che la denominazione d'« equipaggio » non ha un'estensione unica e stabile, ma, viceversa, varia e mutevole secondo la lettera, lo spirito e le finalità delle disposizioni che ne fanno richiamo.

250. - *Necessità ad substantiam del contratto d'arruolamento.* — Ad *a)* Già dimostrammo come il contratto di pilotaggio sia tutt'altro che un contratto di arruolamento, dal quale nettamente diversifica per forma, contenuto e scopi (1327). La necessità *ad substantiam* della stipulazione solenne del contratto d'arruolamento rispetto all'intero apparato documentale che ne è il contenuto, è la miglior prova che si possa addurre in difesa del principio sopra fissato. Non inficia il valore di tale prova il fatto dell'inserzione automatica (*ipso iure*), nel contratto individuale, delle norme del contratto *tipo*, cioè del regolamento *collettivo* integrante quello legislativo, dato che queste nuove fonti regolative dell'arruolamento lasciano necessariamente immutate quelle disposizioni vigenti che, per i fini pubblicistici di sicurezza navigatoria in esse predominanti, costituiscono l'ossatura dell'ordinamento giuridico del lavoro: disposizioni, delle quali fanno, appunto, parte anche quelle sulla forma del contratto d'arruolamento (art. 522 cod. comm.) (1328).

Identica è la situazione del personale (*civile*) arruolato *di fatto*, essendo esso assunto in servizio in forza di una speciale convenzione che, se pur non è della stessa natura di quella dell'art. 522 cod. comm., tuttavia ne riveste la medesima forma.

Quanto poi al capitano — il cui contratto di preposizione al comando della nave si vuole sottratto alle formalità prescritte dal-

(1327) V. retro, § 167.

(1328) Cfr. BRUNETTI, *op. cit.*, II, pag. 445, n. 324.